

Segreteria Generale

Settore Giustizia Federale

Roma, 26 maggio 2026

Alle Società interessate

Ai Comitati Territoriali

Al Procuratore Federale

NOTIZIARIO N. 28

Di seguito si riportano i risultati ed i relativi provvedimenti disciplinari degli incontri di Play Off e Out A1 Femminile del 23 maggio 2026, adottati dal competente Giudice Sportivo

SERIE A1 FEMMINILE PLAY OFF

<b>SMILE COSENZA-PALLANUOTO TRIESTE</b>	8-15
Arbitri : Alfi-Rovandi	
<b>CS PLEBISCITO PD-RAPALLO PALLANUOTO</b>	14-16
Arbitri : Paoletti-Petrini	

NESSUN PROVVEDIMENTO

SERIE A1 FEMMINILE PLAY OUT

<b>AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951-IREN TAURIDE L LOCATELLI GENOVA</b>	13-5
Arbitri : Bianco D-Savino	
<b>NAUTILUS CIVITAVECCHIA-BRIZZ NUOTO</b>	14-19
Arbitri : Romolini-Mazzoccoli	

PROVVEDIMENTI

NAUTILUS CIVITAVECCHIA-BRIZZ NUOTO

Nei tempi previsti dalla normativa, la società Civitavecchia presentava preavviso di reclamo a cui faceva seguito il relativo ricorso.

Letto ed esaminato il ricorso, venivano sentiti in audizione telefonica gli arbitri e veniva altresì richiesta integrazione scritta in ordine ad uno dei motivi presente in ricorso.

Preliminarmente si osserva che la richiesta di utilizzo della prova, non sia ammissibile in quanto ai sensi dell'Art. 13-bis del Regolamento di Giustizia Sportiva – “La prova audiovisiva non può essere prodotta al Giudice sportivo di primo grado, qualora sia lo stesso Giudice a non ammetterla, mentre è producibile nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte sportiva di appello nei soli casi in cui documenti condotte violente estranee alla natura del gioco o gravemente antisportive poste in essere da tesserati o da sostenitori in occasione di un evento agonistico non rilevate dagli ufficiali di gara, ovvero l'errore in cui gli ufficiali di gara siano incorsi nel sanzionare una persona diversa dall'autore dell'infrazione. “ non essendo in caso de quo codificabile in quelli enunciati, si ritiene la stessa non ammissibile.

Dalla

Esaminata la ricostruzione dei fatti in ricorso, la stessa deve essere ritenuta infondata all'esito dell'istruttoria condotta da questo ufficio anche in esito alle dichiarazioni rilasciate dagli arbitri, ivi compresa l'integrazione scritta richiesta.



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI



Federazione Italiana Nuoto

F.I.N.A.  
L.E.N.  
I.L.S.E.  
I.L.S.

Dall'esame dei fatti, si evince chiaramente come non vi sia stato alcun vantaggio a favore della società BRIZZ NUOTO in seguito agli accadimenti oggetto di ricorso, in quanto il rientro della atleta dal pozzetto è avvenuto su indicazione dell'arbitro in situazione di possesso palla e l'atleta con la calotta n. 12 nera non abbia comunque più ripreso parte al gioco fino al termine dell'incontro.

Né tantomeno emergono elementi che possono essere qualificati come penalizzanti la società Civitavecchia.

La doglianza in ordine ad una presunta "falsificazione del verbale" è da ritenersi irricevibile, in quanto trattasi di semplice correzione del PNV1 da parte dei direttori di gara, controfirmata dagli stessi regolarmente.

Alla luce di ciò, si respinge il ricorso della società NAUTILUS CIVITAVECCHIA per le motivazioni tutte di cui sopra, si incamera la relativa tassa versata e si omologa l'incontro così come risultante da PNV1

**CLASSIFICA SERIE A1 FEMMINILE**

S.I.S. ROMA	47
L'EKIPE ORIZZONTE	45
RAPALLO PALLANUOTO	44
PALLANUOTO TRIESTE	36
SMILE COSENZA PALLANUOTO	28
CS PLEBISCITO PD	24
AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951	20
NAUTILUS CIVITAVECCHIA	12
BRIZZ NUOTO	9
IREN TAURIDE L LOCATELLI GENOVA	0

Il Segretario Generale  
(Dott. Antonio Panza)

Eventuale impugnazione dei provvedimenti sopra riportati potrà essere presentata nei tempi e modalità stabiliti dal Regolamento Giustizia Federale e riportati in sintesi nell'allegato 2 delle Norme Organizzative Generali dei Campionati di Pallanuoto disponibile sul sito federale <https://www.federnuoto.it/home/pallanuoto/norme-e-documenti-pallanuoto/pallanuoto-norme-e-documenti-2025-2026.html>

HERBALIFE  
NUTRITION

UnipolSai  
ASSICURAZIONI

arena®